

FERDO GESTRIN

**CONTRIBUTO ALLA CONOSCENZA DELL'ATTIVITÀ
COMMERCIALE A FIUME NEL QUINDICESIMO SECOLO**

NOTE BIOGRAFICHE:

Ferdo Gestrin è nato l'8 ottobre 1916 a Lubiana, dove frequentò gli studi e si laureò nel 1940 in Storia e geografia.

Dopo aver insegnato nelle scuole medie e lavorato al Segretariato della Pubblica Istruzione della SRS intraprese nel 1959 la carriera universitaria presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Lubiana, dove è ora professore ordinario di Storia medievale.

Il suo interesse scientifico riguarda soprattutto la storia sociale ed economica del basso medioevo e del 16° secolo, per quanto egli abbia spesso preso in considerazione anche periodi precedenti e successivi, soprattutto il 19° secolo.

In ciò egli superò anche i limiti della storia slovena toccando problemi riguardanti anche gli altri popoli jugoslavi ovvero le loro regioni e i loro contatti con l'Italia a partire dal medioevo. Le sue opere più importanti sono: «Il commercio dell'entroterra sloveno con i porti del Litorale dal 13° alla fine del 16° secolo», Lubiana 1965; «I libri daziari del 16° e del 17° secolo in Slovenia», Lubiana 1972; «La marineria di Pirano nel medioevo», Lubiana 1978 e «Storia slovena dalla fine del 18° secolo al 1918», Lubiana 1966. Ha pubblicato anche una serie di studi sul commercio e i rapporti economici delle regioni slovene e jugoslave con l'Italia, sulle migrazioni jugoslave in Italia ecc. In tutto la sua bibliografia contiene più di 200 titoli.

LA REDAZIONE

Nel quindicesimo secolo Fiume diveniva – e certamente non solo per la sua posizione geografica favorevole alle comunicazioni, ma anche grazie alla politica economica dei suoi signori Walsee – un centro sempre più importante anche per quel commercio che partiva dalle regioni slovene verso il mare e oltre il mare in Italia.¹ I vivaci contatti tra i commercianti provenienti dalle città slovene del retroterra con Fiume, facevano affluire in questo porto del Quarnaro anche numerosi commercianti dalle regioni italiane, soprattutto dalle Marche. Proprio in questo secolo ebbe inizio un vivace traffico in entrambe le direzioni.² È quindi comprensibile che nelle operazioni commerciali si siano allora affermate le tecniche più svariate.

Una notevole parte di questa attività riguardava probabilmente lo scambio diretto, cioè la compravendita delle merci tra le due parti. Ma di ciò non abbiamo notizie. Documenti sempre più numerosi però dimostrano che i commercianti svolgevano a Fiume con sempre maggior frequenza anche scambi commerciali a credito e inoltre scambi basati su contratti e accordi che venivano stipulati in anticipo sia dagli stessi commercianti o dai loro procuratori sia dai partners e soci d'affari di Fiume, se si trattava di un affare tra un commerciante del retroterra ed uno italiano. Allo stesso modo venivano fondate delle società per le operazioni riguardanti il commercio marittimo e quello terrestre. Lo sviluppo di ta-

¹ Cfr. A. FEST, Il commercio di Fiume nel medioevo. Fiume 1900; S. GIGANTE, Fiume nel Quattrocento, Fiume 1913; idem, Fiume nel secolo XV, Bollettino 3 (1913); si tratta della traduzione del saggio di A. FEST nella rivista Századok del 1912; F. HAUPTMANN, Rijeka (Fiume). Od rimske Tarsatike do hrvatsko ugarske nagode (*Dalla Tarsatica romana all'accordo ungaro-croato*); Zagreb (Zagabria) 1951, pag. 35 e segg.; Rijeka (Fiume) zbornik Matice Hrvatske, Zagreb (Zagabria) 1953; F. GESTRIN, Mitninske knjige 16. in 17. stoletja na Slovenskem (*Libri daziani del Cinquecento e Seicento in Slovenia*), Ljubljana 1972, pag. 25 e segg.

² F. GESTRIN, Trgovina slovenskega zaledja s primorskimi mesti od 13. do konca 10. stoletja (*Il commercio del retroterra sloveno con le città del Litorale dal 13° alla fine del 16° secolo*) Ljubljana 1965, pag. 82 e segg., pag. 112 e segg.; P. BLAZNIK, Trgovsko zveze Škofje Loke z Reko v luči notarske knjige Antona de Renno de Mutina (1436-1461) (*Relazioni commerciali tra Škofja Loka e Fiume secondo il libro notarile di Antonio de Renno de Mutina*), LR 8 (1961), pag. 75 e segg.

le attività trasformò la figura del commerciante viaggiatore, così caratteristica del medioevo, e favorì l'affermarsi di tecniche che si basavano su operazioni commerciali concordate in anticipo (quindi quell'attività che partiva «dall'ufficio» e si svolgeva mediante gli accordi conclusi in anticipo).

In base alle fonti possiamo affermare che la maggior parte degli scambi tra regioni molto distanti si svolgeva a Fiume in questo modo: i commercianti del retroterra, soprattutto quelli provenienti dalle regioni e città slovene (da Lubiana, Škofja Loka, Kamnik, Kranj, Radgona, Ptuj, Celje, Villaco, come pure da Železniki, dalla Selška dolina, ecc.) inviavano di solito la merce dall'interno del loro paese solo fino a Fiume, anche se talvolta svolgevano direttamente la loro attività al di là del mare, in Italia, soprattutto a Venezia e nelle Marche. Questa merce veniva acquistata a Fiume dai commercianti provenienti da regioni o città italiane (Venezia, Rimini, Pesaro, Fano, Fossombrone, Ancona, Recanati, Fermo, Ortona, Brindisi, ecc.), i quali a loro volta inviavano a Fiume i loro prodotti. Gli oggetti di scambio dal retroterra erano anzitutto ferro, oggetti di ferro, pellame, legno, oggetti di legno, mentre dalle regioni italiane s'importavano soprattutto olio, agrumi, tessuti e spezie.

I commercianti locali fiumani, tra i quali anche gli immigrati dalle città italiane sopra citate, facevano in parte da intermediari tra quelli del retroterra e quelli italiani, in parte si occupavano di persona del commercio diretto in entrambe le direzioni, rivendendo la merce a Fiume.³

All'interno di tale traffico si sviluppò in questo periodo in maniera assai accentuata il commercio a credito. I commercianti del retroterra vendevano a credito a Fiume la propria merce, per esempio il ferro e gli oggetti di ferro, sia direttamente ai commercianti italiani sia a quelli fiumani che spesso erano solo intermediari o agenti, partners d'affari o addirittura soci dei commercianti provenienti da entrambe le zone. Lo stesso succedeva anche quando essi acquistavano merci italiane, soprattutto olio e zafferano. Solo raramente le due parti saldavano in denaro il debito del commercio a credito. Nelle obbligazioni di tale commercio prevaleva il pagamento con altre merci, soprattutto con olio da una parte e con ferro e oggetti di ferro dall'altra. Solo di rado si pagava con contanti e merce contemporaneamente.⁴ Queste obbligazioni indicavano la quantità e la qualità della merce con la quale si effettuavano il pagamento, il prezzo e il termine ultimo di pagamento. Inoltre si faceva pagare molto spesso una multa in caso di ritardo del pagamento e si esigeva il risarcimento dei danni e il rimborso per le spese della querela; talvolta si ri-

³ Cfr. Trgovina slovenskega zaledja (*Il commercio del retroterra sloveno*) op. cit., pag. 122 e segg; idem, Trgovina slovenskih dežel z italijanskimi ob koncu srednjega veka in XVI. stoletju (*Il commercio tra le regioni slovene e quelle italiane alla fine del medioevo e nel XVI secolo*), ZČ 29 (1975) pag. 91 e segg.

⁴ M. ZJAČIČ, Knjiga riječkog kancelara i notara Antuna de Reno de Mutina (1438-1461) (*Il libro del cancelliere e notaio fiumano Antonio de Reno de Mutina*), Vjesnik državnog arhiva u Rijeci (1957), pag. 221, 1454 jul. 4 (Luglio 4); Zjačić IV ossia III e V.

chiedeva anche un procedimento d'arresto persino fuori Fiume, nel retroterra sloveno o nelle città italiane. Raramente in questo tipo di affari compariva il fideiussore a favore del creditore, anche se abbastanza frequentemente il debitore garantiva con tutti i suoi beni.⁵ Ciò è spiegabile solo se si considera che le operazioni economiche a credito si svolgevano tra uomini d'affari che nutrivano reciproca fiducia. Tutto questo fu il risultato di un lungo periodo di ininterrotti contatti d'affari, della conoscenza sia del partner, sia delle sue possibilità finanziarie che della sua etica negli affari. Per tale motivo a questo commercio a credito seguivano molto di rado a Fiume delle liti o querele in seguito a impegni non mantenuti.⁶

Nella prassi quotidiana di questo periodo si ricorreva spesso a contratti o accordi stipulati in anticipo. Ciò valeva per i maggiori commercianti del retroterra, per gli abitanti di Fiume (originari o immigrati), per i commercianti italiani o quelli di altre località. Grazie a questi contratti (*pactum*, *conventio*) stipulati coi commercianti del retroterra o con i loro agenti, i commercianti di Fiume, quelli italiani ed altri (questi ultimi attraverso la mediazione dei commercianti fiumani che erano partners d'affari o soci di quelli provenienti dal retroterra), si assicuravano entro un preciso termine la quantità di merce che volevano acquistare. In cambio essi s'impegnavano contrattualmente ad inviare a Fiume, per un valore uguale (o maggiore), quella merce che il primo contrattuario voleva ricevere. Ovviamente questi accordi venivano stipulati anche in senso opposto. Essi valevano per la merce più importante: ferro, oggetti di ferro, pellame dal retroterra, e soprattutto olio dall'Italia. Nell'accordo venivano indicati esattamente la quantità della merce e il prezzo, anche se talvolta si specificava che quest'ultimo doveva essere quello del periodo in cui si sarebbe svolta l'operazione. Nei contratti dove un partner veniva sostituito dai procuratori (*factor*, *rerum gestor*, *procurator*) le due parti cercavano di salvaguardare i propri interessi nel caso di trasgressione del termine fissato per la consegna della merce. Il trasgressore era costretto a risarcire i danni che aveva causato. Poiché con questi contratti le operazioni commerciali erano stabilite già in anticipo, possiamo dire che si passa ad un commercio che si svolgeva su ordinazione, che conosceva il proprio mercato e che non era più tanto esposto al pericolo delle speculazioni e del rischio.⁷

Allo stesso modo prendeva piede nel commercio fiumano anche il rapporto tra i singoli partners d'affari (sia del commerciante del retroterra con quello di Fiume, con quello dalmata o italiano, sia del commer-

⁵ P.E. ZJAČIĆ V, pag. 301, 1456 jan (gennaio) 28.

⁶ P.E. ZJAČIĆ IV, pag. 184, 1353 sept. 11 (settembre). Più frequentemente si manifestano casi nei quali singoli partners nominano dei procuratori per riscuotere i loro crediti e agire a loro nome in azioni legali contro i propri (ex?) partners d'affari.

⁷ Tali pratiche commerciali erano largamente in uso in Italia già un secolo prima; come esempio della tecnica commerciale e del commerciante italiano cfr. *The Cambridge Economic History of Europe III*, Cambridge 1963 e le opere ivi citate, soprattutto gli autori A. SAPORI, Y. RENOARD, J. LE GOFF.

ciente fiumano con quello italiano o altri) che si protraeva per periodi più lunghi.

Dalle fonti non possiamo purtroppo appurare se ciò rimanesse nei limiti del commercio a credito, o fosse conseguenza dei patti stipulati nella forma sopra citata, o fosse legato al costituirsi di una società commerciale.

Nelle fonti si parla solo del bilancio finale di tutte le operazioni tra i due partners dopo un prolungato periodo di attività. Nel caso che uno dei due rimanesse debitore verso l'altro, ciò veniva indicato nella obbligazione recante la data del giorno di scadenza. In genere il debitore si impegnava a pagare la somma entro un determinato periodo con merce che era richiesta dalla controparte, cioè dal creditore.⁸

È un fatto che nelle operazioni che si svolgevano a Fiume c'erano anche associazioni commerciali di tipo medioevale. Tuttavia accanto alle notizie sopra citate, esistono nelle fonti finora conosciute relativamente poche informazioni a questo proposito. Ciò stupisce se paragoniamo questa situazione a quella di Pirano, dove tale forma di attività commerciale è meglio conosciuta.⁹ In risposta alla domanda sui motivi di tale situazione si potrebbero fornire due spiegazioni: ciò dipendeva forse dal fatto che le società per il commercio marittimo a Fiume erano in mano soprattutto a commercianti italiani e fiumani per le loro maggiori possibilità economiche. I commercianti del retroterra, che solo di rado si dedicavano direttamente da Fiume al commercio marittimo,¹⁰ avevano dei legami con queste società specialmente come venditori di merce proveniente dalle regioni slovene. Pertanto le compagnie, nelle quali avrebbero svolto la propria attività anche i commercianti del retroterra, avrebbero potuto svilupparsi esclusivamente per il commercio con il retroterra. Qui invece il commercio a credito e in particolare quello che si basava sui contratti stipulati in anticipo aveva raggiunto una tale diffusione che non si sentiva la necessità di creare società commerciali per allargare ulteriormente il mercato e il traffico delle merci più importanti dirette in entrambe le direzioni.

Conseguenza di ciò sarebbe la mancanza di società commerciali e sarebbe anche confermata la situazione che conosciamo dalle fonti, le quali parlano solo in casi rari di associazioni vere e proprie.

D'altro canto è possibile che una tale situazione dipenda dal fatto che non conosciamo tutto il materiale dei nostri archivi e di quelli italiani.

⁸ Cfr. Zjačić IV, pag. 194, 1454 jan (gennaio) 3; Zjačić V, pag. 264, 1455 febr. (febbraio) 10, pag. 266, 1455 febr. (febbraio) 24, pag. 365, 1458 jul. (luglio) 21.

⁹ F. GESTRIN, Piranska komenda v 14. stoletju (*La commenda piranese nel 14° secolo*) Prispevek k problemu tehnike trgovine v sred njem veku (*Contributo alla conoscenza della tecnica commerciale nel medioevo*). Razprave I. razreda SAZU V, 1966; idem, Pomorstvo srednjeveškega Pirana (*La marineria di Pirano nel medioevo*), Ljubljana 1978, pag. 60 e segg.

¹⁰ Così il cittadino di Kamnik Jurlinus Seidel trasportò la propria merce da Fiume a Venezia nel 1456: 590 pelli bovine ed equine e 140 fasci di ferro; V. ZJAČIĆ V, pag. 301 e segg., 1456 jan (gennaio) 28: «... quod dictus Jurlinus Seidel de Stayn conductet a predicta Terra Fluminis Venecias pelles bovinas et equinas 590 et fassios 140 ferri ...».

Pur avendo a disposizione poco materiale, possiamo affermare che in questo secolo a Fiume erano note tutte e tre le forme di associazione commerciale del medioevo: la commenda, la colleganza e la compagnia. Per ora è difficile dire quando le tre forme presero piede a Fiume. Considerando il grado di sviluppo delle società commerciali potremmo supporre che esse si fossero affermate già nel corso del XIV secolo.¹¹ Senza tener conto che si usava la sua forma mercantile-monetaria e anche solo quella puramente mercantile, la commenda era già molto diffusa a Fiume, soprattutto in relazione all'attività del «tractator».¹² Il «socius stans» lasciava già infatti l'operazione (per ciò che riguardava la scelta del luogo e della merce) all'iniziativa e alle capacità del «tractator»; («... quod dictus [cioè il «tractator»] debeat mercari et traficari cum supradicta pecunie quantitate pro ut melius sciverit ...»).

Il periodo di durata di queste società doveva essere già abbastanza lungo; in ogni modo in questo secolo la commenda non si costituiva solo per un singolo affare («... quosque suprascripta societas durabit et erit inter eos ...»). Gli utili e le perdite – dopo il saldo degli investimenti fatti – venivano divisi equamente tra i due soci («... et quidquid lucri sequetur sive damni, quod absit, dividi debeat inter eos equaliter ...»). Tuttavia in alcuni casi il «socius stans» riconosceva al «tractator» la metà delle singole spese (... addito hoc quod prefatus [cioè lo stans]... solvere debeat medietatem expensarum oris solum quas faciet dictus [cioè il «tractator»]... prout iustum fuerit ...); «... et similiter expense debeat inter ipsos divid equaliter...».¹³

Nonostante la diffusione della commenda a Fiume – naturalmente secondo le fonti che conosciamo – nel testo costitutivo della società non veniva formulato l'impegno ad investire i mezzi depositati, cosa invece che possiamo notare altrove, per esempio a Pirano,¹⁴ dove viene usato il verbo «investire» e il termine «rectum capital» per i mezzi investiti. Sono presenti però delle formule di garanzia: specialmente nel caso in cui entrambi i soci si rendono garanti con tutti i propri beni («... Pro quibus et singulis suprascriptis sic firmiter observandis, attendendis et adimplendis una pars alteri ad invicem obligavit omnia sua bona mobilia et immobilia, presentia et futura ...»)¹⁵

Anche la colleganza era conosciuta a Fiume. Essa però acquistava già – se consideriamo l'unico documento che abbiamo in merito – le caratteristiche della compagnia, ossia diventa un ibrido tra l'una e l'altra forma. Il maestro orafo Martino, figlio di Domenico da Segna,¹⁶ che era allora cittadino di Fiume e si dedicava anche all'attività commerciale, co-

¹¹ V. nota 9, per confrontare lo sviluppo delle società commerciali a Pirano.

¹² ZJAČIĆ III, pag. 164, 1447 jul. (luglio) 19: «... ducatos ducentos auri in prompta pecunia et rebus de comuni concordio amborum extimatis ...»; Zjačić V, pag. 319, 1456 avg. (agosto) 17: «... fecerunt simul societatem pro decem milliaribus arcuum ...».

¹³ ZJAČIĆ III, pag. 164, 1447 jul. (luglio) 19, cfr. anche pag. 316, 1450 jul. (luglio) 3.

¹⁴ Cfr. nota 9.

¹⁵ ZJAČIĆ III, pag. 316 e segg., 1450 jul. (luglio) 3.

¹⁶ ZJAČIĆ IV, pag. 95, 1451 aprile 25.

stituì una società con Forteso, figlio di Antonio di Curzola e Giovanni Babić da Grobnico, affidando loro 23 milari e un quintale di ferro per un valore superiore a 300 ducati, alle seguenti condizioni: ogni socio doveva rispondere per un terzo del valore del ferro investito nella società («... quolibet ipsorum trium teneatur respondere pro tercia parte valoris dicte quantitatis ferri ad bonam societatem ...»). Il ferro venne caricato sulla caracca dell'armatore Paridis di Curzola, il quale si occupò del trasporto a rischio e pericolo di tutti e tre i soci («... debet dictum ferrum portari, stare et traficare risico et periculo dicatorum trium pariter et eque ...»). Quanto l'affare avrebbe fruttato dopo la detrazione del valore del ferro investito, doveva dividersi in tre parti uguali («... et quidquid lucri sive utilitatis sequetur ex dicta ferri quantitate, et investitura retractus dicti ferri debeat dividi inter ipsos tres equali portione, similiter et damnum quod absit ...»).

Poiché durante lo svolgimento degli affari Forteso e Giovanni dovevano pagare a Martino ciascuno un terzo del valore del ferro (era stato stabilito il termine di pagamento e così pure una multa pari a un quarto del valore totale per un'eventuale trasgressione; nello stesso tempo essi dovevano rendersi garanti con tutto il proprio patrimonio), avrebbero ricevuto entrambi anche un terzo del valore del ferro investito («... hoc est vterque ipsorum terciam partem de retractu investiture dicte quantitatis ferri ...»). Martino e Giovanni depositarono presso la compagnia anche 400 assi segate, cioè 200 a testa, del valore complessivo di 16 ducati, alle stesse condizioni rispetto a Forteso. Dal contenuto è evidente che la società ebbe in alcune fasi il carattere di colleganza e che Forteso e Giovanni svolgevano il ruolo di «tractatores» e venditori della merce, nonostante la fonte non ne parli direttamente. In altre fasi, soprattutto quando si aggiunse il legname investito nella società, l'accordo scritto fa pensare piuttosto a una compagnia che prevedeva parti uguali sia nell'investimento che nel profitto e la garanzia data dal patrimonio di tutti i soci («... Pro quibus omnibus et singulis suprascriptis sic firmiter observandis, attendendis et adinplendis quilibet ipsorum trium vicissim unus alteri obligavit omnia sua bona ...»).¹⁷ È difficile dedurre dalle fonti conosciute quale sia stata l'essenza della vera compagnia a Fiume in questo periodo. In ogni caso essa esistette veramente. In genere essa si nasconde, almeno parzialmente, nei più frequenti esempi di bilancio fatto dai soci alla conclusione della società, quando uno rimaneva debitore dell'altro. In tale occasione veniva emessa un'obbligazione, nella quale era espressa l'origine del debito, il suo ammontare, il termine e la forma di pagamento. La formula generale in questi casi era: «... et hoc pro saldo et calcullo omnium et singularum rationem, quas dictus (XY) ... habuisset cum prefatis creditoribus usque ad presentem diem pro societate...». Si può ritenere che appartenga ad una compagnia il bilancio finale della società nella quale erano coinvolti Giacomo Kuhar da Lubiana e due cittadini di Fiume, il giudice Giacomo Mikulić e Francesco, figlio di Pietro

¹⁷ ZJAČIĆ III, pag. 255, 1443 maj (maggio) 15.

di Fano. Il Kuhar, che a chiusura di bilancio era rimasto debitore verso i mercanti fiumani, rilasciò un'obbligazione per la somma di 109 ducati e 75 soldi («... pro saldo et calcullo omnium et singularum rationem ... usque ad presentem diem pro societate quam prelibati creditores simul habent ...»). Egli promise inoltre che avrebbe pagato il debito col ferro della ferriera di Turriaco (ferrum bonum de Ospergo) al prezzo di 13 ducati per miliario.¹⁸ Forse apparteneva ad una compagnia anche il bilancio finale tra Paolo Lustaler (Dolničar) da Lubiana e il commerciante fiumano Raffaello da Fossombrone.¹⁹ Tuttavia non dobbiamo attribuire a compagnie tutti i bilanci finali conosciuti, poiché essi potevano appartenere anche alle commende e colleganze, in cui le operazioni commerciali duravano più a lungo, e il «tractator» era debitore al «socius stans» di una maggiore o minore quantità di denaro per la quale sottoscriveva l'obbligazione.

Una compagnia potrebbe essere anche la società costituita per 10 milia di archi (arcuum preparandorum) tra Rado, figlio di Marino da Traù che abitava a Fiume e Matteo figlio di Pietro da Spalato, abitante a Venezia. Il primo s'impegnò a comperare gli archi al prezzo più basso possibile («... arcus bonos et sufficientes pro precio minori quo poterit ...»), l'altro a venderli al prezzo più favorevole («... teneatur ipsos vendere pro maiori precio quo poterit ...»). Il guadagno e la perdita venivano per contratto divisi a metà, così pure le spese dell'operazione. Da ciò si potrebbe arguire che le società si formavano anzitutto per distribuire il lavoro tra i soci, e che tutti e due partecipavano all'affare. Rado portò a termine la prima parte dell'operazione, cioè l'acquisto della merce con il denaro di entrambi, Matteo invece si occupò della vendita della merce stessa.²⁰

Le società venivano costituite da diversi uomini d'affari del retroterra e delle città dalmate e italiane insieme con abitanti e cittadini di Fiume e viceversa. Così per esempio un commerciante di Lubiana poteva essere «socius stans», un altro invece «tractator» di un commerciante fiumano. In ogni caso, tali società favorivano il commercio fiumano tra l'entroterra e i centri marittimi adriatici e quello in senso opposto. Grazie ad esse, il mercato del porto del Quarnaro conobbe una notevole espansione. I soci, tanto gli «stantes» quanto i «tractatores», erano in genere commercianti di professione oppure artigiani che si occupavano in misura notevole anche di commercio. In alcuni casi lo stesso commerciante assumeva ora il ruolo di «socius stans» ora quello di «tractator», secondo la convenienza. Le tecniche del commercio fiumano sopra descritte non differiscono dunque da quelle delle città vicine. Esse dimostrano in maniera concreta che nel periodo preso in esame la città aveva un posto importante nello scambio delle merci tra l'entroterra sloveno e croato e l'area adriatica, e viceversa.

¹⁸ ZJAČIĆ IV, pag. 199, 145 jan. (gennaio) 19.

¹⁹ S. GIGANTE, Libri del cancelliere I. Cancelliere Antonio di Francisco de Reno, Monumenti di storia fiumana II, Fiume 1912, pag. 123.

²⁰ ZJAČIĆ V, pag. 319, 1456 avg (agosto) 17.